



La revisione legale

# ISA 700: FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO

**Luisa Polignano**

14 novembre 2022



# ISA Italia 700

## Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

# ISA Italia 700

## Formazione del giudizio e relazione sul bilancio – evoluzioni dell'ISA Italia 705

- Determina 23 dicembre 2014 → Prima emanazione ISA Italia
- Determina 31 luglio 2017 → Recepimento Reg.537/14, DLgs. 135/16 e progetto IAASB New Reporting
- Determina 3 agosto 2020 → Recepimento progetto IAASB Accounting Estimates
- Determina 4 settembre 2022 → Recepimento conforming amendments IESBA Code, SA 700B e ETS



# ISA Italia 700

## Normativa di riferimento

# LA NORMATIVA E I PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER LA RELAZIONE DEL REVISORE

D.Lgs. 39/10 - Art. 14 'Relazione di revisione e giudizio sul bilancio'

Regolamento (UE) 537/2014 – Art. 10 'Relazione di revisione' – SOLO PER  
EIP

Principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del  
D.Lgs. 39/10 – in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi  
amministrativi che sono iniziati dal 1° gennaio 2015 o successivamente  
(aggiornati con Determine emanate successivamente al 1 gennaio 2015)

# CONTENUTO DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 39/10

1. Un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio d'esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione.
2. Una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati.
3. Un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
4. Eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi.
5. Un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.

# CONTENUTO DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 39/10

6. Una dichiarazione su eventuali incertezze significative relativi a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale.

7. L'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale

8. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

9. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della medesima.

# CONTENUTO DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 39/10

10. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

11. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali la relazione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico.



# LA NORMATIVA PER LA RELAZIONE DEL REVISORE DEGLI EIP

**Contenuto aggiuntivo rispetto  
all'art. 14 del D.Lgs. 39/10**

## **Art. 10 Regolamento 537/14**

- ✓ Indicazione del soggetto/organo che ha conferito l'incarico, data conferimento, periodo di incarico ininterrotto, incluse eventuali proroghe e rinnovi
- ✓ A supporto del giudizio di revisione:
  - a) Descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode
  - b) Sintesi della risposta del revisore a tali rischi
  - c) Ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi

Ove attinente alle suddette informazioni fornite in relazione, un chiaro riferimento alle pertinenti informazioni fornite nel bilancio

# LA NORMATIVA PER LA RELAZIONE DEL REVISORE DEGLI EIP

**Contenuto aggiuntivo rispetto  
all'art. 14 del D.Lgs. 39/10**

## **Art. 10 Regolamento 537/14**

- ✓ Spiegazione in che misura la revisione è stata ritenuta in grado di rilevare irregolarità, frodi incluse
- ✓ Conferma che il giudizio di revisione è in linea con il contenuto della relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno
- ✓ Dichiarazione su mancata prestazione servizi vietati e mantenimento indipendenza nell'esecuzione della revisione
- ✓ Indicazione di qualsiasi servizio, oltre alla revisione, prestato all'EIP e alle controllate e che non sia stato oggetto di informazione nella relazione sulla gestione o nel bilancio



# LA RELAZIONE DEL REVISORE – RIEPILOGO PRINCIPI DI REVISIONE DI RIFERIMENTO

# ISA ITALIA RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E ALLA RELAZIONE SUL BILANCIO

**ISA Italia 700** 'Formazione del giudizio e relazione sul bilancio'

**SA Italia 700 B** 'Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione'

**ISA Italia 701** 'Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente'

**ISA Italia 705** 'Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente'

**ISA Italia 706** 'Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente'

**ISA Italia 710** 'Informazioni comparative - dati corrispondenti e bilancio comparativo'

**ISA Italia 720** 'Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile'

**SA Italia 720B** 'Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenuta nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari'

# ALTRI ISA ITALIA CHE HANNO UN IMPATTO SULLA RELAZIONE DI REVISIONE

**ISA Italia 510** 'Primi incarichi di revisione contabile - saldi di apertura'

**ISA Italia 560** 'Eventi successivi'

**ISA Italia 570** 'Continuità aziendale'

**ISA Italia 580** 'Attestazioni scritte'



# ISA ITALIA 700 – LA RELAZIONE DEL REVISORE – FORMA E CONTENUTO

# LA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE – OVERVIEW



Giudizio all'inizio

Continuità aziendale: paragrafo separato su incertezze significative, se esistenti

Descrizione delle responsabilità del revisore

Elementi alla base del giudizio con dichiarazione su etica e indipendenza

Responsabilità amministratori e collegio sindacale

Giudizio RsG e dichiarazione errori



# LA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

## - OVIERVERVIEW SOCIETÀ QUOTATE



**CONSOLIDATO**

**Art. 10 Regolamento EIP: più rilevanti rischi di errori significativi (KAM)**

**Art. 10 Regolamento EIP : ulteriori informazioni**

**Giudizio RsG/RsCG e dichiarazione errori**

**Giudizio all'inizio**

**Responsabilità amministratori e collegio sindacale**

**DNF**

**Elementi alla base del giudizio con dichiarazione su etica e indipendenza**

**Continuità aziendale: paragrafo separato su incertezze significative, se esistenti**

**Descrizione delle responsabilità del revisore**

**Giudizio ESEF**





# ISA 700 – GIUDIZIO SENZA MODIFICA

## Giudizio senza modifica

**Il giudizio espresso dal revisore laddove concluda che il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.**



Acquisizione di una ragionevole sicurezza sul fatto che il bilancio non contenga, nel suo complesso, errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali (ottenimento di sufficienti ed appropriati elementi probativi –ISA Italia 330; conclusione che gli errori non corretti, singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi –ISA Italia 450; valutazione conformità bilancio alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, inclusa la corretta rappresentazione; valutazione dell'adeguata descrizione di tale quadro).

# ISA 700 – ELEMENTI DELLA RELAZIONE DI REVISIONE

- ✓ Titolo (revisore indipendente)
- ✓ Destinatario
- ✓ Giudizio del revisore
- ✓ Elementi alla base del giudizio
- ✓ Continuità aziendale (rinvio a ISA Italia 570)
- ✓ Aspetti chiave della revisione contabile (solo per EIP –ISA Italia 701)
- ✓ Responsabilità per il bilancio
- ✓ Responsabilità del revisore
- ✓ Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014 (solo per EIP – ISA Italia 700)
- ✓ Altri obblighi di reportistica
  - Giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 (solo per taluni emittenti SA 700B)
  - Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 [e dell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98] (SA 720B)
  - Dichiarazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob di attuazione del D.Lgs. 254/16 (solo per taluni emittenti ISA Italia 700)
- ✓ Firma, data, sede del revisore

# FORMA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI REVISIONE (CONT.)

Titolo

**RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA' DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]**

Destinatari

Agli azionisti della ABC S.p.A.

## **Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio**

### **Giudizio**

Giudizio

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A [mio][nostro] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

# FORMA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI REVISIONE (CONT.)

## Elementi alla base del giudizio

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. [Sono indipendente][Siamo indipendenti] rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. [Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio.

Elementi alla base del giudizio con dichiarazione su etica e indipendenza e rinvio a paragrafo separato per descrizione delle responsabilità del revisore

# FORMA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI REVISIONE (CONT.)

## Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Descrizione estesa delle responsabilità di amministratori (bilancio, CI e continuità aziendale) e collegio sindacale (vigilanza su processo predisposizione bilancio)

# FORMA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI REVISIONE (CONT.)

Descrizione delle responsabilità del revisore ampia e articolata – rinvio a slide successiva

## Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I [miei][nostri] obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il [mio][nostro] giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

*[Il paragrafo 40 b) del presente principio di revisione spiega che le informazioni sotto riportate con sfondo ombreggiato possono essere collocate in un'appendice alla relazione di revisione.]*

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), [ho esercitato][abbiamo esercitato] il giudizio professionale e [ho mantenuto][abbiamo mantenuto] lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- [ho identificato e valutato][abbiamo identificato e valutato] i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; [ho definito e svolto][abbiamo definito e svolto] procedure di revisione in risposta a tali rischi; [ho acquisito][abbiamo acquisito] elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- [ho acquisito][abbiamo acquisito] una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- [ho valutato][abbiamo valutato] l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- [sono giunto][siamo giunti] ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, [sono tenuto][siamo tenuti] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del [mio][nostro] giudizio. Le [mie][nostre] conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- [ho valutato][abbiamo valutato] la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

[Ho comunicato][Abbiamo comunicato] ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.



# FORMA E CONTENUTO DELLA NUOVA RELAZIONE DI REVISIONE

## Responsabilità del revisore

- ✓ Acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali
- ✓ Emettere una relazione che contenga il giudizio
- ✓ Definizione di 'ragionevole sicurezza'
- ✓ Dichiarazione sugli errori e sulla loro significatività
- ✓ Esercizio del giudizio professionale e mantenimento dello scetticismo professionale
- ✓ Descrizione estesa della revisione contabile
- ✓ Ulteriori responsabilità in caso di revisione del bilancio consolidato
- ✓ Comunicazioni con i soggetti responsabili delle attività di governance
- ✓ Comunicazione degli 'Aspetti chiave della revisione contabile' (ove applicabile – SOLO PER EIP)

**POSSIBILITA' DI INSERIRE QUESTE DESCRIZIONI ANCHE IN APPENDICE ALLA RELAZIONE DI REVISIONE**

# FORMA E CONTENUTO DELLA NUOVA RELAZIONE DI REVISIONE

## **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

### **Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10**

Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio [d'esercizio][consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.

[Ho] [Abbiamo] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A [mio][nostro] giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non [ho][abbiamo] nulla da riportare.

Giudizio coerenza e conformità della relazione sulla gestione – dichiarazione errori significativi



# La relazione di revisione – le differenze per gli EIP



# LA RELAZIONE DEL REVISORE PER GLI EIP: FOCUS SUI RISCHI

## **Regolamento 537/14 art. 10, par. 2, lettera c)**

**A supporto del giudizio di revisione:**

- a) Descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode**
- b) Sintesi della risposta del revisore a tali rischi**
- c) Ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi**

**Ove attinente alle suddette informazioni fornite in relazione, un chiaro riferimento alle pertinenti informazioni fornite nel bilancio**

# IL REGOLAMENTO 537/14 E L'ISA ITALIA 701

## Regolamento 537/14

**Più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode**

## ISA Italia 701

**Aspetti chiave della revisione contabile**



**Quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame.  
Gli aspetti chiave della revisione sono scelti fra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di *governance***

# ISA ITALIA 701: GLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE (CONT.)



# ISA ITALIA 701: GLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE (CONT.)

**Aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance**



**Aspetti che hanno richiesto un'attenzione significativa (ISA Italia 701.9)**

**Il revisore deve tenere conto di quanto segue:**

- **i rischi significativi identificati in conformità all'ISA Italia 315 (rischi che richiedono una speciale considerazione nella revisione)**
- **i giudizi significativi del revisore relativi alle aree di bilancio che hanno comportato valutazioni significative da parte della Direzione, incluse le stime contabili che sono state identificate come aventi un'elevata incertezza**
- **l'effetto sulla revisione di eventi o operazioni significativi**

# ISA ITALIA 701: GLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE

Aspetti che hanno richiesto un'attenzione significativa (ISA Italia 701.9)



Aspetti che sono stati maggiormente significativi nella revisione (aspetti chiave della revisione)

**Gli aspetti chiave sono determinati considerando:**

- **natura degli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance**
- **importanza per gli utilizzatori del bilancio e della relazione di revisione**
- **competenze e conoscenze specialistiche da parte del revisore, incluse le consultazioni**
- **aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili, inclusi i principi contabili, complessità o soggettività insite nella scelta da parte della Direzione di un principio**
- **natura e significatività (quantitativa e qualitativa) degli errori corretti e non corretti, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali**
- **gravità delle carenze nel controllo interno**
- **natura e gravità delle difficoltà nello svolgere le procedure di revisione, nel valutare i risultati e nell'acquisire gli elementi probativi**

# COSA DOVRÀ ESSERE ILLUSTRATO IN RELAZIONE

**Perché**  
è un aspetto  
chiave

**Come**  
ha risposto il  
revisore

# GLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE

- **Gli aspetti chiave sono descritti in una sezione separata della relazione di revisione dal titolo "Aspetti chiave della revisione contabile"**
- **Il revisore non esprime un giudizio separato sugli aspetti chiave**
- **Il revisore non deve comunicare le circostanze che danno origine ad un giudizio con modifica nella sezione "Aspetti chiave della revisione contabile"**
- **La descrizione di ciascun aspetto chiave deve includere un riferimento all'eventuale relativa informativa nel bilancio e deve indicare:**
  - **perché l'aspetto è stato ritenuto uno di quelli maggiormente significativi;**
  - **in che modo l'aspetto è stato affrontato nell'ambito della revisione.**



# LA RELAZIONE DEL REVISORE PER GLI EIP: LE ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO 537/14

**Indicazione del soggetto/organo che ha conferito l'incarico, data conferimento, periodo di incarico ininterrotto, incluse eventuali proroghe e rinnovi**

**Dichiarazione su mancata prestazione servizi vietati e mantenimento indipendenza nell'esecuzione della revisione**

**Indicazione di qualsiasi servizio, oltre alla revisione, prestato all'EIP e alle controllate e che non sia stato oggetto di informazione nella relazione sulla gestione o nel bilancio**

**Conferma che il giudizio di revisione è in linea con il contenuto della relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno**



**Paragrafo specifico successivo a quello relativo alla descrizione della responsabilità del revisore dal titolo "*Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/14*"**

# Sezione specifica delle relazione di revisione - Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari



# IL GIUDIZIO SULLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

## Contenuto della relazione

### Art. 14, co. 2, lettera e)

Un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge.

Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.

PRINCIPIO DI REVISIONE  
(SA Italia) 720B

LE RESPONSABILITÀ DEL  
SOGGETTO INCARICATO  
DELLA REVISIONE LEGALE  
RELATIVAMENTE ALLA  
RELAZIONE SULLA  
GESTIONE E AD ALCUNE  
SPECIFICHE  
INFORMAZIONI  
CONTENUTE NELLA  
RELAZIONE SUL GOVERNO  
SOCIETARIO E GLI ASSETTI  
PROPRIETARI

**Per entità soggette  
all'art.123-bis del  
D.Lgs. 58/98 anche  
RGS**

# Esempio paragrafo del giudizio senza rilievi sulla relazione della gestione

## **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

### **Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10**

Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio [d'esercizio][consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.

[Ho] [Abbiamo] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A [mio][nostro] giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non [ho][abbiamo] nulla da riportare.

# IL GIUDIZIO SULLA CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO ESEF – CENNI AL PANORAMA NORMATIVO

Il Regolamento Delegato (UE) 2019/815 “Norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione” richiede che gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione Europea pubblichino la relazione finanziaria annuale in formato digitale.

Cosa è il formato ESEF?	Responsabilità della Direzione	Responsabilità del revisore legale
<ul style="list-style-type: none"> <li>— La relazione finanziaria annuale deve essere predisposta in formato xHTML (un formato di file leggibile con un browser).</li> <li>— Il bilancio consolidato IFRS contenuto nella relazione finanziaria annuale deve essere contrassegnato con il linguaggio iXBRL affinché i dati siano processabili automaticamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Per gli esercizi con inizio dall’1 gennaio 2021, gli emittenti valori mobiliari quotati in mercati regolamentati UE con Italia stato membro d’origine devono pubblicare la relazione finanziaria annuale in formato ESEF (xHTML invece di PDF).</li> <li>— Gli schemi del bilancio consolidato IFRS devono essere contrassegnati con il linguaggio iXBRL secondo la Tassonomia ESEF.</li> <li>— Dal 2022, le note al bilancio consolidato IFRS devono essere contrassegnate con marcature in blocchi.</li> <li>— Legge Europea 19-20: modifiche apportate all’art. 154-ter del D.Lgs. 58/98.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— La Commissione Europea e il Committee of European auditing Oversight Bodies (CEAOB) hanno chiarito che il revisore legale sarà chiamato a svolgere specifiche attività di verifica sul formato ESEF, ulteriori rispetto alla revisione contabile del bilancio, la cui portata è oggetto del principio professionale SA 700B pubblicato con la Determina del MEF-RGS n. 23255 dell’11/2/2022.</li> <li>— Legge Europea 19-20: modifiche apportate all’art. 154-ter del D.Lgs. 58/98.</li> </ul>
Livello di marcatura	Bilancio consolidato IFRS	Bilancio separato
Schemi di bilancio	Obbligatorio dal 2021	Facoltativo se lo Stato membro UE indica la Tassonomia da utilizzare
Marcatura delle note	Obbligatorio dal 2022	
Marcatura dettagliata delle note	Facoltativo	

**PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 700B - LE RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE CON RIFERIMENTO AL BILANCIO REDATTO SECONDO IL FORMATO ELETTRONICO UNICO DI COMUNICAZIONE (ESEF - European Single Electronic Format)**

# Esempio di giudizio sulla conformità al Regolamento ESEF – giudizio senza modifica

## **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

### **Giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815**

Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per l'applicazione delle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea in materia di norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format) (nel seguito “Regolamento Delegato”) al bilancio consolidato, al [gg][mm][aa], da includere nella relazione finanziaria annuale.

[Ho][Abbiamo] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 700B al fine di esprimere un giudizio sulla conformità del bilancio consolidato alle disposizioni del Regolamento Delegato.

A [mio][nostro] giudizio, il bilancio consolidato al [gg][mm][aa] è stato predisposto nel formato XHTML ed è stato marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato.

# LA RELAZIONE DEL REVISORE PER GLI EIP: INFORMAZIONI RICHIESTE IN MATERIA DI DNF

In presenza di società tenute alla predisposizione della dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/16, l'art. 3, co. 10, del medesimo decreto prevede che il revisore legale del bilancio debba verificare l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario.

Il Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 prevede che, al fine di adempiere a tale controllo, il revisore indichi in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio l'avvenuta approvazione da parte dell'organo amministrativo della dichiarazione non finanziaria.

# Esempio di giudizio sulla conformità al Regolamento ESEF – giudizio senza modifica

## **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

### **Dichiarazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob di attuazione del D.Lgs. 254/16**

Gli Amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/16. Abbiamo verificato l'avvenuta approvazione da parte degli Amministratori della dichiarazione non finanziaria. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.Lgs. 254/16, tale dichiarazione è oggetto di separata attestazione di conformità da parte [nostra][di altro revisore] .



I richiami di informativa ed i paragrafi  
relativi ad altri aspetti

ISA Italia 706

# I RICHIAMI DI INFORMATIVA

## Richiami di informativa

- Aspetto appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio.
- Aspetto che riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori.



L'ampio utilizzo dei richiami di informativa riduce l'efficacia della comunicazione del revisore.



# I RICHIAMI DI INFORMATIVA

## Richiami di informativa – Esempi di circostanze

- Incertezza relativa all'esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza.
- Applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore di un nuovo principio contabile che abbia un effetto pervasivo sul bilancio.
- Una grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

### *«Richiamo d'informativa*

*[Richiamo][Richiamiamo] l'attenzione sulla Nota X al bilancio d'esercizio, che descrive gli effetti di un incendio negli impianti di produzione della Società. Il [mio][nostro] giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.»*

# PARAGRAFO RELATIVO AD ALTRI ASPETTI

Qualsiasi aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio.

Rilevante ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della **revisione contabile**, delle **responsabilità del revisore** o della **relazione di revisione**, e qualora ciò non sia vietato da leggi o regolamenti.

## *«Altri aspetti – Direzione e coordinamento*

*La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito [nelle note [esplicative][illustrative]] [in nota integrativa] i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio della ABC S.p.A. non si estende a tali dati.»*

# ORDINE DI PRESENTAZIONE NELLA RELAZIONE DI REVISIONE DI RICHIAMI DI INFORMATIVA E DI ALTRI ASPETTI

## **Elementi alla base del giudizio**

[...omississ...]

## **Richiamo d'informativa**

[...omississ...]

## **Aspetti chiave della revisione contabile**

[...omississ...]

## **Altri aspetti**

[...omississ...]

## **Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio**

[...omississ...]

# ISA ITALIA 710 INFORMAZIONI COMPARATIVE – DATI CORRISPONDENTI E BILANCIO COMPARATIVO – CASI FREQUENTI

Bilancio dell'esercizio precedente non oggetto di revisione contabile:

*“Altri aspetti -Informazioni comparative*

Il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC [S.p.A.][S.r.l.][del Gruppo ABC] per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] non è stato sottoposto a revisione contabile.”

# ISA ITALIA 710 INFORMAZIONI COMPARATIVE – DATI CORRISPONDENTI E BILANCIO COMPARATIVO – CASI FREQUENTI

Bilancio dell'esercizio precedente assoggettato a revisione contabile da parte di un altro revisore che ha emesso un giudizio senza rilevi:

## *“Altri aspetti – Informazioni comparative*

*Il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC [S.p.A.][S.r.l.][del Gruppo ABC] per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data [data della relazione di revisione emessa dal precedente revisore], ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio.”*

# ISA ITALIA 710 INFORMAZIONI COMPARATIVE – DATI CORRISPONDENTI E BILANCIO COMPARATIVO – CASI FREQUENTI

Bilancio dell'esercizio precedente assoggettato a revisione contabile da parte di un altro revisore che ha emesso un giudizio con modifica:

## *“Altri aspetti – Informazioni comparative*

*Il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC [S.p.A.][S.r.l.][del Gruppo ABC] per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data [data della relazione di revisione emessa dal precedente revisore], ha espresso un giudizio con rilievi su tale bilancio a causa... (ad esempio: della mancata svalutazione della partecipazione XYZ secondo quanto previsto [dalle norme di legge italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio]).”*